

Avv. Guido Anetrini

Il reato di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e ss. c.c.)

Una fattispecie criminosa “*sensibile*” al contesto socio-politico

Si tratta di un reato la cui struttura è stata spesso influenzata da fatti di cronaca finanziaria e che evidenzia una tensione tra **due opposte esigenze costituzionalmente tutelate**:

- ➔ le esigenze del **mondo imprenditoriale**, che intende sfruttare le politiche di bilancio per soddisfare gli interessi dell'impresa (art. 41, comma I, Cost.: libertà dell'iniziativa privata)
- ➔ le esigenze della **collettività**, interessata alla trasparenza dei dati economici esposti dall'impresa (art. 41, comma II, Cost.: vieta all'iniziativa privata di contrastare con l'utilità sociale).

A partire dall'anno 2000, il reato è stato **modificato in una triplice occasione** (2002, 2005, 2015).

Rammentiamo l'intervento riformatore dell'anno 2002 (D. Lgs. 61/2002), con cui è stato realizzato lo **sdoppiamento della fattispecie** (“*doppio binario*”):

- la prima, di carattere generale, procedibile d'ufficio e con natura di contravvenzione e di reato di pericolo (art. 2621 c.c.);
- la seconda, di carattere speciale, perseguibile a querela e con natura di fattispecie delittuosa e di reato di danno (art. 2622 c.c.).

L'intervento riformatore dell'anno 2015 (L. 69/2015, anticorruzione)

Le principali modifiche apportate dalla L. 69/2015 sono state tre:

Il doppio binario è stato mantenuto, ma **ha cambiato oggetto**:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.).

Entrambi i reati sono divenuti **fattispecie delittuose** e la loro **procedibilità è divenuta soltanto d'ufficio**.

Lo scopo della riforma è stato quello

- di rafforzare la tutela legislativa del falso in bilancio mediante un termine prescrizione di maggiore durata;
- di non condizionare la punibilità del reato alla volontà (querela) dei diretti interessati.

Sono state introdotte due ulteriori disposizioni:

- art. 2621-bis c.c. (fatti di lieve entità)
- art. 2621-ter c.c. (non punibilità per particolare tenuità del fatto).

"piramide punitiva"

Ulteriori novità: a) la **soppressione delle soglie di punibilità**; b) alcune modifiche del dato letterale che lasciavano presagire l'**esclusione del falso valutativo dall'area del penalmente rilevante**.

Il testo dell'art. 2621, comma I, c.c.

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, **al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto**, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, **consapevolmente** espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge **sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società** o del gruppo al quale la stessa appartiene, **in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore**, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

In grassetto **nero**: l'**elemento oggettivo del reato**

In grassetto **arancione**: l'**elemento soggettivo del reato**

L'elemento oggettivo del reato

La condotta incriminata può consistere in una:

- **condotta attiva**: esposizione di **fatti materiali rilevanti** non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società
- **condotta omissiva**: omessa comunicazione di **fatti materiali rilevanti**

Con l'espressione **materiali** non si intendono i fatti concreti, fisici, tangibili. Si intendono i fatti essenziali, ossia quelli che incidono sulla verità e sulla correttezza dell'informazione.

Con l'espressione **rilevanti** si intendono i fatti significativi, ossia quelli che incidono sulla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

L'esposizione / l'omessa comunicazione devono essere effettuate **in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore**: il falso deve essere munito di potenzialità ingannatoria, idonea ad alterare la conoscenza del destinatario della comunicazione (socio, banca, ecc. ecc.).

L'elemento oggettivo del reato

La condotta incriminata di false comunicazioni sociali può avere ad oggetto:

- non soltanto il **bilancio**
- ma anche le **relazioni** o le **altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico**, quali, ad esempio:
 - art. 2428 c.c.: **relazione degli amministratori sull'andamento e sul risultato della gestione che accompagna il bilancio**
 - art. 2429 c.c.: **relazione dei sindaci al progetto di bilancio**
 - artt. 2446 e 2482-bis c.c.: **relazione sulla situazione patrimoniale della società nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite**

Il minimo comune denominatore é la **previsione di legge** (cfr. art. 2621, comma I, c.c.: *"relazioni o [...] altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge"*).

L'elemento oggettivo del reato

Il falso valutativo è ancora una condotta penalmente rilevante?



La riforma dell'anno 2015 ha:

- da un lato, inserito il riferimento ai ***"fatti materiali"***;
- dall'altro lato, soppresso l'inciso ***"ancorché oggetto di valutazioni"***.

E' insorto un contrasto giurisprudenziale all'interno della Sezione quinta penale della Corte di Cassazione:

⇒ il falso valutativo **non è più reato**: questo orientamento enfatizzava la nuova formulazione letterale dell'art. 2621 c.c. (Sentenze Crespi e Banca Popolare dell'Alto Adige)

⇒ il falso valutativo **è ancora reato**: secondo questo indirizzo, le valutazioni di natura tecnica (come quelle compiute ai fini della redazione del bilancio) possono essere non soltanto errate, ma anche false se violano i parametri, legislativi e contabili, che stanno alla base delle valutazioni stesse. Esiste una falsità di natura tecnica. (Sentenze Giovagnoli e Beccari)

L'elemento oggettivo del reato

Sezioni Unite Passarelli

Cass. Pen., SS. UU, 31/03/2016, nr. 22474



Il falso valutativo è ancora reato:

"in tema di false comunicazioni sociali, il falso valutativo mantiene il suo rilievo penale. Precisamente deve essere enunciato il seguente principio di diritto: "Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni"

- Il bene giuridico tutelato dal reato è quello della trasparenza societaria, che può essere lesa anche da valutazioni false
- il bilancio è un documento essenzialmente valutativo (di "traduzione" di varie entità in valuta), che viene infatti redatto secondo specifici criteri di valutazione, previsti negli artt. 2423-2427 c.c. (peraltro, l'art. 2423 c.c. parla espressamente di "valutazione" dei dati da riportare nel bilancio). La componente valutativa è insomma insopprimibile tanto nell'attività di redazione che nell'attività di lettura del bilancio
- l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" nell'art. 2621 c.c. era superfluo nel momento della sua vigenza e, *a fortiori*, è superfluo dopo la sua soppressione. Del resto, il criterio letterale di interpretazione non è il solo canone interpretativo delle norme giuridiche
- la falsità ideologica delle valutazioni tecniche è sempre stata pienamente ammessa (vd. il reato di falsa perizia ex art. 373 c.p.)
- la potenzialità ingannatoria di un bilancio falso sussiste sia sul versante quantitativo sia sul versante qualitativo del bilancio stesso

L'elemento soggettivo del reato

consapevolmente

L'avverbio "**consapevolmente**" rende necessaria la consapevolezza nell'autore del reato della falsità dei fatti esposti.

Tendenziale irrilevanza del c.d. **dolo eventuale**: ricorre quando si accetta l'eventualità-rischio della falsità, ma manca una piena consapevolezza.

L'amministratore privo di deleghe

Ha l'obbligo di agire informato (art. 2381, comma VI, c.c.) e, secondo la giurisprudenza di legittimità, può rispondere penalmente laddove egli, seppur a conoscenza dei c.d. "**segnali d'allarme**", ossia degli elementi sintomatici di responsabilità penale a carico degli amministratori operativi, accetti il rischio e non intervenga per scongiurare il reato.

*"Ai fini della configurabilità del concorso dell'amministratore privo di delega per omesso impedimento dell'evento, è necessario che [...] emerga la prova, da un lato, dell'**effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società** o, quanto meno, di "**segnali di allarme**" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio - **secondo i criteri propri del dolo eventuale** del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della **volontà di non attivarsi per scongiurare detto evento**" (Cass. Pen., Sez. V, 13/06/2022, nr. 33582).*

L'elemento soggettivo del reato

finalità di ingiusto profitto

E' necessario che il soggetto commetta il reato *"al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto"*

(c.d. **dolo specifico**)

Il profitto è qualunque vantaggio antigiuridico derivante dal reato, non è necessariamente economico e non è necessariamente materiale.

Esempi di ingiusto profitto:

i casi in cui il reato di falso in bilancio è funzionale all'ottenimento di un finanziamento bancario oppure è funzionale al mantenimento dell'operatività aziendale (-> sono casi in cui il reato di falso in bilancio può sfociare nella bancarotta da reato societario).

L'elemento soggettivo del reato (sintesi)

consapevolmente

+

finalità di ingiusto profitto

+

intenzione di ingannare

Cass. Pen., Sez. V, 16/02/2018, nr. 21672

*"in tema di falso in bilancio, [...] l'elemento soggettivo presenta una **struttura complessa** comprendendo*

- *il **dolo generico** (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio),*
- *il **dolo specifico** (profitto ingiusto)*
- *ed il **dolo intenzionale** di inganno dei destinatari"*

Eventuali concorrenti nel reato



EXTRANEUS

Il professionista (commercialista, avvocato) può concorrere nella commissione del reato di false comunicazioni sociali, in forza delle regole generali del concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

- **concorso materiale**
nel caso in cui il professionista fornisca un contributo materiale (ad esempio, rediga una bozza di bilancio, poi utilizzata dall'amministratore)
- **concorso morale**
nel caso in cui il professionista eserciti il ruolo di c.d. "istigatore" (ad esempio, elabora una strategia aziendale finalizzata all'acquisizione di finanziamenti, che prevede la redazione di bilanci falsi).

"qualora il commercialista indichi in concreto la via per adottare un espediente illecito, o, addirittura, lo adotti di persona, quale mezzo fraudolento diretto a celare le reali condizioni economiche del cliente, si pone l'elemento obiettivo d'incriminazione per concorso, in quanto il contributo morale così configurato è dato dal fatto che la condotta esula dall'ambito professionale" (Cass. Pen., Sez. V, 21/10/1998, nr. 12752).

Bancarotta da reato societario

Se il reato di false comunicazioni sociali cagiona o concorre a cagionare il dissesto della società, si configura la fattispecie criminosa di bancarotta da reato societario (art. 329, comma II, nr. 1), C.C.I.I.).

Tale bancarotta si connota per il nesso di causalità intercorrente tra:

- il reato di falso in bilancio;
- il dissesto della società che, proprio grazie al *maquillage* dei bilanci, prosegue la sua attività.

Ciò che assume rilevanza penale è il semplice fatto di esporre nel bilancio dati non veri al fine di occultare la reale situazione finanziaria e consentire, quindi, la prosecuzione dell'attività di impresa con conseguente accumulo di perdite ulteriori negli esercizi successivi.

Attraverso il bilancio, infatti, si forniscono notizie sulla consistenza e sulle prospettive di un'azienda e ciò, evidentemente, non solo a garanzia dei diretti (e attuali) interessati, vale a dire i soci e i creditori, ma anche a tutela dei futuri ed ipotetici soggetti che potrebbero entrare in contatto con stessa (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266803).

Ed è proprio ciò che è avvenuto nel caso di specie, dal momento che l'occultamento della reale situazione finanziaria nei bilanci della [REDACTED] s.r.l., evitando il manifestarsi della necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, ha consentito alla fallita la prosecuzione dell'attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi.

Il “trittico” delle false comunicazioni sociali

Le false comunicazioni sociali possono configurare **tre illeciti**:

Reato societario

Le false comunicazioni sociali costituiscono in sè e per sè reato.

(artt. 2621 e ss. c.c.)

Reato fallimentare

Se le false comunicazioni sociali cagionano o concorrono a cagionare il dissesto della società, allora danno luogo alla bancarotta da reato societario.

(art. 329, comma II, nr. 1), C.C.I.I.)

Reato presupposto 231

Se le false comunicazioni sociali sono commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente e sussiste un *deficit* organizzativo nell'ente stesso (colpa di organizzazione), allora configurano un reato presupposto 231.

(art.25-ter, comma I, lett. a), a-bis), b), D. Lgs. 231/01)

Giurisprudenza di legittimità

Pluralità di reati di false comunicazioni sociali

"[...] qualora la falsa indicazione venga ripetuta anche nei bilanci successivi, vi sarà una pluralità di reati di false comunicazioni sociali, poiché ciascun bilancio, rappresentando lo stato patrimoniale ad una data differente, vale ad integrare una condotta diversa ed autonoma rispetto ai bilanci, pure caratterizzati da falsità, che lo hanno preceduto."

(Cass. Pen., Sez. V, 09/07/2025, nr. 27589)

Rapporti tra false comunicazioni sociali e bancarotta da reato societario

"La bancarotta fraudolenta impropria si distingue dal falso in bilancio che è reato sussidiario punito a prescindere dall'evento fallimentare, sicché verificatosi il fallimento, il fatto di falso in bilancio resta assorbito nell'autonomo e diverso reato della bancarotta fraudolenta impropria"

(Cass. Pen., Sez. V, 22/04/2021, nr. 30526)

Rapporti tra false comunicazioni sociali e truffa

I reati di false comunicazioni sociali e di truffa possono pacificamente concorrere tra loro, non ricorrendo, tra le due figure di reato, un rapporto di specialità.

(Cass. Pen., Sez. VI, 16/11/2017, nr. 6495)

Giurisprudenza

Rivalutazione arbitraria dei cespiti

Commette falso in bilancio e, nel caso di fallimento, bancarotta impropria da reato societario, l'amministratore che, procedendo alla rivalutazione dei beni determinata da "casi eccezionali" ex art. 2423, comma V, c.c. - che non hanno tuttavia inciso effettivamente sull'incremento del valore di quei beni - impedisce che emerga la necessità di ricapitalizzare o di porre in liquidazione la fallita, così causando un aggravamento del dissesto.

(Cass. Pen., Sez. V, 13/02/2024, nr. 10160)

Omessa svalutazione dei crediti

"[...] la permanenza nel bilancio della fallita del credito verso la società [Alfa], in realtà inesigibile fin dal 2007, senza operare la dovuta svalutazione almeno del 90 % - secondo principi contabili che non sono affatto irrilevanti come sostiene la difesa ma che sono, invece, dei criteri tecnici generalmente accettati che consentono una corretta appostazione e lettura delle voci del bilancio, dai quali, pertanto, ci si può discostare solo fornendo adeguata informazione e giustificazione: Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803 - aveva consentito alla stessa di proseguire l'attività senza prendere atto che il patrimonio netto era divenuto negativo e che era quindi necessario o provvedere alla sua ricapitalizzazione o alla sua liquidazione".

(Cass. Pen., Sez. V, 09/05/2017, nr. 29885)

Grazie a tutti!

Avv. Guido Anetrini
corso Re Umberto, 30
10128 Torino

g.anetrini@offlegal.it